



INDICE

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Regolamento di Polizia Urbana. Norme per la Civile Convivenza

Testo Unico dei Regolamenti Comunali di Polizia Urbana

Ambito di applicazione:

- *Pubblico Decoro, pubblica quiete delle persone, convivenza civile*
- *Pubblica incolumità, sicurezza urbana, tutela dell'ambiente*
- *Tutela del patrimonio, uso di spazi e aree pubbliche*
- *Tutela e benessere degli animali*

Sezione I

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 5 - *Comportamenti vietati*

Art. 6 - *Altre attività vietate*

Art. 7 - *Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro*

Art. 8 - *Vendita e detenzione alcolici minori anni diciotto*

Art. 9 - *Pulizia del suolo e dell'abitato*

Art. 10 - *Rifiuti*

Art. 11 - *Sgombero neve*

Sezione II

Disposizioni sull'esercizio dei giochi di abilità

Art. 12 - *Giochi di abilità*

Sezione III

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 13 - *Divieti*

Art. 14 - *Disposizioni sul verde privato*

TITOLO TERZO

MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Art. 15 - *Disposizioni generali*

Art. 16 - *Commercio itinerante*

Art. 17 - *Raccolta Fondi*

Art. 18 - *Attività di promozione*

Art. 19 - *Operatori del proprio ingegno*

Art. 20 - *Attività economiche occasionali non professionali*

Art. 21 - *Attività artistiche di strada*

TITOLO QUARTO

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 22 - *Tutela della tranquillità pubblica*

Art. 23 - *Abitazioni private*

Art. 24 - *Strumenti musicali*

Art. 25 - *Dispositivi acustici antifurto*

Art. 26 - *Attività accessorie nei pubblici esercizi*

Art. 27 - *Attività musicali nelle strutture alberghiere*

Art. 28 - *Disturbi, disagi e pubblica incolumità all'interno ed esterno dei locali*

TITOLO QUINTO

SEZIONE I

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 29 - *Detenzione di animali*

Art. 30 - *Detenzione di animali nelle abitazioni*

Art. 31 - *Diritti degli animali*

Art. 32- *Divieti*

Art. 33 - *Pet therapy*

Art. 34 – *Inumazione di animali*

Art. 35 - *Abbandono di animali*

Art. 36 - *Avvelenamento di animali*

Art. 37 - *Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico*

Art. 38 - *Divieto di offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio*

Art. 39 - *Vendita ed esposizione di animali*

Art. 40 - *Scelte alimentari*

SEZIONE II

CANI

Art. 41 - *Detenzione di cani*

Art. 42 - *Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche*

Art. 43 - *Accesso in spiaggia*

Art. 44 - *Accesso negli esercizi pubblici*

Art. 45 - *Obbligo di raccolta degli escrementi*

Art. 46 - *Ritrovamento di cani smarriti sul territorio comunale*

Art. 47 - *Cattura, custodia e restituzione dei cani vaganti*

Art. 48 - *Affidamento dei cani alla struttura pubblica*

Art. 49 - *Canile comunale*

SEZIONE III

GATTI

Art. 50 - *Gatti che vivono in libertà.*

Art. 51 - *Controllo delle nascite nelle colonie feline del territorio comunale.*

Art. 52 - *Cura delle colonie feline.*

**SEZIONE IV
VOLATILI**

Art. 53 - Detenzione di volatili.

Art. 54 - Tutela dei volatili

**SEZIONE V
ANIMALI ACQUATICI**

Art. 55 – Detenzione di specie di animali acquatici

Art. 56 - Dimensione e caratteristiche degli acquari

**SEZIONE VI
CAVALLI**

Art. 57 – Principi distintivi

**SEZIONE VII
FAUNA SELVATICA**

Art. 58 – Tutela della piccola fauna

**SEZIONE VIII
ANIMALI DA CORTILE**

Art. 59 – Stalle e allevamenti di animali da cortile

TITOLO SESTO

SEZIONE I

NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 60 - Amministrazione degli stabili

SEZIONE II

DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI DI SOVRAFFOLLAMENTO

Art. 61 - Campo di applicazione

Art. 62 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

Art. 63 - Occupazione ad uso abitativo di altri locali

TITOLI SETTIMO

LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Art. 64 - *Disposizioni generali*

Art. 65 - *Accordi con Associazioni e titolari di attività*

TITOLO OTTAVO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 - *Incompatibilità ed abrogazioni di norme*

REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA e della CIVILE CONVIVENZA

Testo Unico dei Regolamenti Comunali di Polizia Urbana

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto comunale con le norme

regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di propria competenza al fine di:

- a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
- c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo – animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) promuovere e disciplinare forme di riduzione delle controversie relative alle materie del presente regolamento attraverso accordi e mediante l'utilizzo della mediazione a cura dell'Amministrazione Comunale e della società civile;
- e) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
- f) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

2. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana.

3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale escluso il Pubblico Demanio Marittimo per le quali si rinvia a speciali disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune tutto il territorio comunale, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero il suolo privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata ad uso pubblico;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) i monumenti, le fontane e gli arredi urbani;
- d) Gli elementi esterni degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nel presente comma.

2. Per **fruizione** di beni pubblici si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni pubblici si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
4. L'**utilizzo** dei beni pubblici è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 3
(Vigilanza)

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al Corpo di Polizia Municipale, agli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza ad altri funzionari comunali, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e alle Guardie Zoofile appartenenti ad associazioni protezionistiche ed ambientali regolarmente riconosciute.
2. Il Sindaco, quale Autorità Locale ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente Regolamento attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessario in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 4
(Sanzioni, rimessa in pristino o rimozione delle opere)

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche. I proventi sono destinati al Comune.
2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
4. In caso di violazione di norme del Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, fermo restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione commessa, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
5. Qualora, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, consegue la sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, esse saranno a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido;

6. Il trasgressore che non ottempera all'obbligo di cui al comma 2 o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 480,00**. (*Pagam. mis. rid. € 160,00*);

7. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma *da € 25,00 a € 150,00* (*Pagam. mis. rid. € 50,00*).

TITOLO SECONDO

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 5

(Comportamenti vietati)

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti ed edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) il bivacco e il pernottamento all' aperto con o senza sacchi a pelo, ovvero con tende o altre attrezzature per campeggio su aree pubbliche o private ad uso pubblico;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - m) versare solidi o liquidi nelle fontane pubbliche;
 - n) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

- o) praticare accattonaggio con molestia o insistenza, ovvero praticarlo in corrispondenza degli impianti semaforici o intersezioni stradali quando possono arrecare intralcio, disturbo oppure costituire pericolo per sé o per gli altri ;
- p) svolgere attività di lavavetri o simili sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito;
- q) passeggiare ovvero sostare a torso nudo e/ o in costume da bagno su tutte le vie o aree pubbliche appositamente individuate con delibera della Giunta Comunale al fine di salvaguardare il decoro e la pubblica decenza di determinate zone cittadine;
- r) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- s) ostruire o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- t) soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- u) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. L' Amministrazione comunale può autorizzare, in occasione di particolari eventi, tra cui la tradizionale ricorrenza dei fuochi di San Giuseppe, l'accensione di fuochi all'interno del territorio comunale;
- v) distribuire volantini, affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- z) depositare ovvero collocare nel territorio comunale senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

2. Fatte salve le eventuali violazioni previste da specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del *comma 1 lettere a), b), c)* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 480,00**. (*Pagam. mis. rid. € 160,00*);

3. Chiunque viola le disposizioni del *comma 1 lettere u), v)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 480,00**. (*Pagam. mis. rid. € 160,00*);

4. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 25,00 a € 150,00* (*Pagam. mis. rid. € 50,00*).

Art. 6

(Altre attività vietate)

- 1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve

tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. La Giunta Comunale può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

3. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti dei luoghi aperti al pubblico, è vietato ai frequentatori degli stessi porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 25,00 a € 150,00* (*Pagam. mis. rid. € 50,00*).

Art. 7

(Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro)

1. Ai titolari ed ai gestori di attività commerciali al dettaglio, su aree private, esercitate in sede fissa - ivi comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici - e su aree pubbliche è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie, racchiuse in contenitori di vetro , dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

2. Ai titolari ed ai gestori di circoli od associazioni private abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande o al commercio al dettaglio di beni - o ad entrambe le suddette attività - nei confronti dei soli soci è fatto divieto di vendere o cedere per asporto, a qualsiasi titolo, bevande contenute nei recipienti di cui al comma 1, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

3. Ai titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria è fatto divieto di vendere o cedere per asporto a terzi, a qualsiasi titolo, bevande confezionate nei modi sopraindicati dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita la vendita delle bevande di cui trattasi sempreché essa avvenga, contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, per il consumo immediato sul posto, che deve essere effettuato all'interno dei locali.

4. Ai titolari ed ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in contenitori di vetro dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita, nella fascia oraria summenzionata, la somministrazione di bevande nei suddetti contenitori esclusivamente all'interno dei propri locali e delle aree di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo. A tal fine, i titolari o i gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto.

5. Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo è vietata la detenzione per il consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro quali, semplificativamente: bottiglie, bicchieri, calici. In deroga al suddetto divieto, è consentita la detenzione di bevande, contenute esclusivamente in bottiglia, nelle località ove si svolgono le manifestazioni in piazza del "capodanno" e nelle strade che ad esse adducono, sempreché dette manifestazioni siano state preventivamente - e comunque entro e non oltre il 30 dicembre - comunicate al Comune a cura degli organizzatori. È fatta salva, con ordinanza del Sindaco, l'individuazione di ulteriori deroghe.

6. E' facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, su segnalazione degli organi di Polizia, modificare l'arco temporale di applicazione dei divieti previsti dai precedenti commi del presente articolo, al fine di contemperare le peculiarità di specifiche zone cittadine con l'esigenza di preservare l'incolumità pubblica. La modificazione del periodo di operatività del divieto può, altresì, essere diversificata a seconda delle categorie di operatori previsti nei commi che precedono.

7. Chiunque viola le disposizioni dei *commi 1), 2), 3), 4)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 480,00**. (*Pagam. mis. rid. € 160,00*);

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 25,00 a € 150,00* (*Pagam. mis. rid. € 50,00*).

Art. 8

(Vendita e detenzione di bevande alcoliche minori di anni 18)

1. Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 previsto dall'art. 689 del codice penale, nonché ai sensi dell' art 14 ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 vendere per asporto, cedere a qualsiasi titolo o somministrare, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18. Inoltre è vietato :

- a) a chiunque di acquistare, somministrare e/o consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni diciotto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
- b) il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche da parte dei minori di anni 18 in luoghi pubblici ovvero esposti al pubblico.

2. Ai titolari ed ai gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, agli esercizi commerciali, alle attività artigianali e simili, a qualsiasi titolo autorizzati alla vendita di bevande alcoliche è fatto obbligo di:

- a) esporre in modo ben visibile all'ingresso degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico dei divieti imposti dal *comma 1*. Negli esercizi commerciali divisi in "reparti" il medesimo avviso dovrà essere esposto anche nell'area specificatamente destinata alla vendita di bevande alcoliche;
- b) di procedere, anche per il tramite di preposti o addetti, alla preventiva verifica del compimento del diciottesimo anno di età dei giovani che si accingono ad acquistare bevande alcoliche mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

4. Fatte salve le violazioni espressamente previste da specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni previste nelle lettere a) e b) dei commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60,00 a € 360,00** (*Pagam. mis. rid. € 120,00*).

Art. 9

(Pulizia del suolo e dell'abitato)

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I titolari di esercizi presso cui è possibile la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità adeguate, comunque non superiori a 60 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento.

7. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

8. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

9. Fatte salve le eventuali violazioni previste da specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 480,00**. (*Pagam. mis. rid. € 160,00*);

Art. 10

(Rifiuti)

1. I rifiuti urbani devono essere conferiti correttamente con le modalità previste dalla normativa e dal piano d'ambito approvato da A.T.E.R.S.I.R. per le diverse zone del territorio comunale. E' in ogni caso vietato collocare rifiuti all'esterno dei cassonetti anche se colmi.

2. I contenitori appositamente predisposti per la raccolta differenziata non possono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli indicati.

3. Nelle aree in cui sono previsti sistemi di raccolta di tipo domiciliare cosiddetta porta a porta gli utenti devono esporre gli appositi contenitori nei giorni e negli orari stabiliti. E' fatto divieto esporre tali contenitori e sacchetti al di fuori della proprietà privata prima di quanto stabilito.

4. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

5. Fatte salve le eventuali violazioni previste da specifiche disposizioni di legge e/o regolamentari approvate da parte delle autorità preposte, chiunque viola le disposizioni del *presente articolo* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00** (*Pagam. mis. rid. € 50,00*).

Art. 11

(Sgombero neve)

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale

Comando di Polizia Municipale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. 5.
I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

6. Chiunque viola le disposizioni del *presente articolo* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 25,00 a € 150,00 (Pagam. mis. rid. € 50,00)*.

Sezione II

Disposizioni sull'esercizio dei giochi di abilità

Art. 12

Giochi di abilità

1. E' vietato, in tutti i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, organizzare, promuovere, esercitare in qualsiasi forma, anche a titolo di mera collaborazione con gli organizzatori, promotori e/o esercenti il gioco di abilità noto come gioco "delle tre carte" o "delle tre campanelle" o "delle tre scatolette" o simili.

2. Fatto salvo l'esercizio dell'azione penale per eventuali fattispecie di reato che dovessero ravvisarsi nello svolgimento di tale gioco o a causa di esso e fatto salvo l'applicazione di altre disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 80,00 a € 480,00. (Pagam. mis. rid. € 160,00)*; nonché il sequestro a scopo di confisca ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 di ogni cosa utilizzata per commettere la violazione e del denaro che ne è stato frutto.

Sezione III

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 13

(Divieti)

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

a) circolare con veicoli fatta eccezione per i veicoli delle forze di Polizia, dei mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione o alla predisposizione di manifestazioni debitamente autorizzati;

- b) transitare cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva autorizzazione.
- c) la circolazione con velocipedi è consentita solo nelle apposite aree destinate alla loro circolazione. Nei percorsi pedonali i velocipedi devono essere condotti a mano senza arrecare disturbo o intralcio;
- d) utilizzare le strutture da gioco riservate ai bambini in modo improprio o tale da arrecarne danno;
- e) danneggiare la vegetazione; salire sugli alberi, appendere o appoggiare oggetti sulle piante in genere;
- f) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
- g) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili, o comunque occupare i luoghi pubblici;
- h) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- i) dedicarsi a giochi che possano arrecare molestia, pericolo o danno a persone o cose, oppure che siano stati espressamente vietati;
- l) svolgere competizioni sportive se non espressamente autorizzate;
- m) calpestare le aiuole;
- n) calpestare i siti erbosi ove sia vietato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

4. Chiunque viola le disposizioni del *comma 1 lett. a), b) e h)* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 60,00 a € 360,00 (Pagam. mis. rid. € 120,00)*.

5. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 25,00 a € 150,00 (Pagam. mis. rid. € 50,00)*.

Art. 14

(Disposizioni sul verde privato)

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione che comprometta la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della

loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità ai conducenti di veicoli, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 25,00 a € 150,00 (Pagam. mis. rid. € 50,00)*.

TITOLO TERZO

MESTIERI ED ATTIVITA' DI STRADA

Art. 15

(Disposizioni generali)

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

2. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste dal presente Regolamento e dal Regolamento di Polizia Amministrativa, per l'esercizio dei mestieri di strada è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti della Città, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività stessa.

3. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.

4. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.

5. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 16

(Commercio itinerante)

1. L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma ambulante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante.
2. Restano fermi i divieti e le limitazioni di cui alla delibera *n. 49 del 11.05.2000* e sue successive eventuali modificazioni emanata dall'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 28 commi 15 e 16 del *D.lgs 114/98* e art. 3 comma 5 della *Legge Regionale n. 12 del 25.06.99* in cui è vietata, se non autorizzata, l'attività di commercio in forma itinerante nella fascia di territorio comunale a mare della ex - strada statale n. 16.
3. Nelle aree non interdette, lo svolgimento delle attività di commercio itinerante può essere svolta e non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando viene esercitata:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
 - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno o esposta su banchi;
 - c) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.
3. Fatte salve le eventuali violazioni di specifiche disposizioni di legge vigenti in materia di commercio e/o del Codice della Strada, la violazione del comma 3 lett. a) e b) è punita con la sanzione amministrativa da **€ 80,00 a € 480,00**. (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Art. 17

(Raccolta fondi)

1. E' vietato svolgere attività di raccolta di fondi su area pubblica in forma itinerante;
2. L'attività di cui al punto 1 potrà essere svolta solo su posto fisso previa autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte dei competenti uffici comunali, purché per petulanza o altro non rechino disturbo alle persone.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 480,00**. (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Art. 18

(Attività di promozione)

1. Su tutto lo spazio urbano, così come definito dall'articolo 2, comma 1, è vietato esercitare l'attività di promozione, prenotazione, prevendita e vendita di biglietti allo scopo di indirizzare o procacciare clientela per pubblici esercizi, circoli privati, locali da ballo ed esercizi commerciali in genere;
2. L'attività di cui al punto 1 potrà essere svolta previa autorizzazione e secondo le modalità stabilite dai competenti uffici comunali;
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 80,00 a € 480,00 (Pagam. mis. rid. € 160,00)*.

Art. 19

(Operatori del proprio ingegno)

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:
 - disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
 - monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
 - scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.
3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.
4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.
5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.
6. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 80,00 a € 480,00 (Pagam. mis. rid. € 160,00)*.

Art. 20

(Attività economiche occasionali non professionali)

1. Nell'ambito di mercatini periodici tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti o in altre aree individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, è consentita l'attività di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati. Le modalità di partecipazione e le relative procedure amministrative sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.
3. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti.
4. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le prescrizioni di legge in materia di lavoro subordinato ed in materia contributiva.

Art. 21

(Attività artistiche di strada)

1. Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writers, body artist, o similari.
2. La Giunta Comunale può, con apposita delibera, limitare o vietare l'esercizio delle attività di strada sulle vie o aree pubbliche in determinate zone cittadine, ovvero ha facoltà di individuare apposite aree ove far praticare l'attività agli artisti di strada.
3. L'esercizio dell'attività artistica di strada può essere svolta e non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
 - b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
 - d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale e comunque non oltre le ore 23:00.
5. Le attività di skater e writer possono avere svolgimento solamente nelle aree individuate dalla Giunta Comunale.
6. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
7. Al fine di valorizzare tali attività potrà essere istituito un Albo cittadino degli artisti di strada.
8. In occasione di particolari eventi cittadini e per tutta la loro durata, la Giunta Comunale può derogare alle norme del presente articolo.
9. Chiunque viola le disposizioni dei *commi 2 e 5* del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 80,00 a € 480,00 (Pagam. mis. rid. € 160,00)*.
10. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 25,00 a € 150,00 (Pagam. mis. rid. € 50,00)*.

TITOLO QUARTO

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 22

(Tutela della tranquillità pubblica)

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare:
 - a) Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere suoni e grida, schiamazzi o altri rumori tali da arrecare disturbo o molestia;
 - b) Nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e, in qualsiasi orario, di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, salva, in ogni caso, l'autorizzazione del Comune.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 25,00 a € 150,00 (Pagam. mis. rid. € 50,00)*.

Art. 23

(Abitazioni private)

1. Nelle abitazioni private l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura o attività rumorosa è subordinata all'adozione di tutti gli accorgimenti e cautele tali da non recare molestie o disturbo ai vicini
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00** (*Pagam. mis. rid. € 50,00*).

Art. 24

(Strumenti musicali)

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9 del giorno successivo, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00** (*Pagam. mis. rid. € 50,00*).

Art. 25

(Dispositivi acustici antifurto)

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Art. 26

(Attività accessorie nei pubblici esercizi)

1. Ai sensi dell'*art.12 comma 1* della Legge Regionale Emilia Romagna 26.07.2003 n. 14 le autorizzazioni di pubblico esercizio abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore e dal presente articolo e sempreché i locali non siano allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Vanno, altresì, intesi come trattenimenti musicali ai sensi del *comma 2 dell'art.12* della legge regionale e nei limiti stabiliti dal medesimo le seguenti attività:

a) l'effettuazione di spettacoli, divertimenti, attrazioni etc. alle quali il pubblico assiste passivamente e consistenti in intrattenimenti musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l'effettuazione di trattenimenti, divertimenti, attrazioni alle quali il pubblico può partecipare attivamente, fatta esclusione dei trattenimenti danzanti.

3) I trattenimenti così come definiti nel presente articolo possono essere effettuati con l'impiego di apparecchi elettroacustici o di suonatori dal vivo:

a) Il funzionamento degli apparecchi elettroacustici, indipendentemente dall'orario di apertura del pubblico esercizio, è consentito con le modalità che seguono:

- dalle ore 11.00 della mattina fino alle ore 18.00 e dalle ore 00,30 alle ore 02,00 per diffusione di sola musica di sottofondo, cioè musica udibile solo all'interno del perimetro dell'area di somministrazione;

- dalle ore 18.00 alle ore 00,30 dopo la mezzanotte, per diffusione di musica da intrattenimento, udibile solo all'interno del perimetro dell'area di somministrazione e comunque con volumi nel rispetto dei limiti di pressione sonora stabiliti dalla normativa vigente;

b) In tutti i casi sopraelencati gli apparecchi devono essere installati e fatti funzionare all'interno dell'esercizio o qualora esso sia dotato di area esterna, nella porzione di locale strutturalmente chiusa. I diffusori della musica utilizzati devono essere del tipo a microdiffusione con potenza in decibel non superiore ai limiti fissati dalla legge. In ogni caso è fatto assoluto divieto di installare amplificatori ed altoparlanti all'esterno dei locali;

c) Ove la situazione lo richieda il titolare dell'esercizio deve garantire l'afflusso e il deflusso della clientela in condizioni di sicurezza attraverso l'impiego di proprio personale.

4. I pubblici esercizi ubicati sulla spiaggia sono soggetti anche alle disposizioni contenute nell'ordinanza balneare che annualmente il Comune predispone per disciplinare lo svolgimento delle attività sull'arenile.

5. L'esibizione di suonatori dal vivo, compreso l'intrattenimento musicale con l'ausilio di D.J. e la forma di intrattenimento consistente nel far cantare i partecipanti su base musicale registrata meglio conosciuto come Karaoke, è consentito dalle ore 18.00 alle ore 00.30, una sola volta alla settimana e previa autorizzazione rilasciata dai competenti uffici comunali. Anche l'esibizione dei

suonatori dal vivo deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comma 3. L'autorizzazione può essere cumulativa.

6. Qualora ne ravvisi la necessità, anche in particolari periodi dell'anno, il Sindaco con proprio provvedimento può stabilire orari diversi da quelli fissati, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone o per particolari iniziative di intrattenimento e/o divertimento che coinvolgano anche più operatori.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle sui pubblici esercizi o sui pubblici intrattenimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta alla prima violazione di una somma **di Euro 250,00**, in caso di recidiva, dalla seconda violazione in poi sarà applicata la misura massima di **Euro 500,00**.

8. Sanzioni accessorie:

a) Ai sensi dell'art. 19 comma 3 della legge regionale, alle violazioni delle disposizioni contenute nella medesima oltre alle sanzioni pecuniarie previste ai commi 1 e 2 della medesima, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S. riguardanti la sospensione temporanea dell'attività disposta dal Dirigente competente secondo le modalità e nei limiti fissati dalla legge.

b) Il periodo di sospensione dell'attività fissato da 1 a 20 giorni in caso di violazione delle prescrizioni, è graduato tenuto conto di eventuali precedenti violazioni commesse dal titolare dell'esercizio riferite alla legge regionale ed in rapporto alla gravità della violazione stessa, con particolare riferimento a quelle commesse a scapito dell'ordine e della sicurezza pubblica, della quiete e del riposo della cittadinanza.

c) Fermo restando quanto previsto dalla lettera b) è sempre prevista, previa diffida emanata dal Dirigente competente, la sospensione dell'attività di giorni 1 (uno) alla terza violazione della medesima disposizione del presente articolo e di giorni 7 (sette) alla quarta violazione.

d) Qualora il periodo di sospensione temporanea dell'attività comminato a carico di attività stagionali coincida con il periodo di inattività dell'esercizio, l'esecuzione del provvedimento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla riapertura dell'attività nella stagione successiva.

e) Il Dirigente competente all'adozione dei provvedimenti interdittivi di cui al presente articolo può in tutti i casi valutare l'istanza motivata dell'interessato tesa ad ottenere la posticipazione dell'esecuzione del provvedimento stesso. In caso di accoglimento dell'istanza, il Dirigente con apposito atto motivato indicherà una diversa data di esecuzione del provvedimento.

Art. 27

(Attività musicali nelle strutture alberghiere)

1. Agli esercizi alberghieri ubicati nel territorio comunale è consentito effettuare intrattenimenti musicali esclusivamente per i clienti alloggiati (feste con musica) in numero massimo di uno alla settimana;

2. Tali trattenimenti sono soggetti alla preventiva comunicazione da inoltrarsi al Sindaco almeno cinque giorni prima dell'iniziativa stessa. La comunicazione può essere cumulativa.
3. Nell'ambito delle suddette feste, il funzionamento degli apparecchi sonori o l'eventuale esibizione di suonatori dal vivo, sono consentiti dalle ore 21 alle ore 24 e a condizione che gli apparecchi stessi e gli impianti di amplificazione siano installati e fatti funzionare all'interno dell'esercizio, anche se l'attività di intrattenimento si svolge all'aperto, con toni moderati, e comunque tali da non causare disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari recanti norme sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
4. Al di fuori dei casi sopra indicati, il funzionamento degli apparecchi elettroacustici di diffusione della musica negli esercizi ricettivi è consentito, solo come musica di sottofondo, dalle ore 07,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16 alle ore 00,00 nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:
 - a) Gli apparecchi devono essere installati e fatti funzionare all'interno dell'esercizio, con tonalità moderate tali da non essere udibili all'esterno del locale e comunque nel rispetto dei limiti di pressione sonora stabiliti dalla vigente normativa in materia.
5. In caso di intrattenimenti concomitanti nella stessa zona, nella medesima serata o settimana, il Sindaco potrà, per ragioni di pubblico interesse, disporre il divieto di esecuzione degli stessi o, perlomeno, il rinvio ad altra serata;
6. L'amministrazione Comunale potrà disporre il divieto di esercizio di detti intrattenimenti qualora siano accertate, nello svolgimento di precedenti analoghi intrattenimenti, violazioni al presente articolo;
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 80,00 a € 480,00 (Pagam. mis. rid. € 160,00)*.

Art. 28

(Disturbi, disagi e pubblica incolumità all'interno ed esterno dei locali)

1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi che causano disturbi, disagi o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti. A tal fine i gestori hanno l'obbligo anche tramite proprio personale che assolva a questa funzione di:
 - a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze di questi evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;
 - b) mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta nelle adiacenze e nei relativi spazi pertinenziali dei suddetti esercizi;

- c) fatte salve la violazione di specifiche disposizioni di legge, la violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*);
- d) In caso di reiterate violazioni, di persistenza di fenomeni di disagio o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana l'Amministrazione Comunale per motivi di pubblico interesse può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ovvero intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO QUINTO
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI
Sezione I

Disposizioni sugli animali in generale

Art. 29
(Detenzione di animali)

1. Chiunque conviva con un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
 - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere sottoposti a visita da medici veterinari ogni qual volta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. E' vietato tenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare qualora si utilizzi la cuccia questa dovrà essere posta al di sotto di un'adeguata tettoia, in luoghi non soggetti a ristagno d'acqua o in ambienti che non possano risultare nocivi per la salute dell'animale; la cuccia dovrà inoltre: essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, rialzata da terra, sufficientemente coibentata e avere il tetto impermeabilizzato;
5. E' fatto divieto detenere e di conseguenza addestrare specie selvatiche se non nei casi previsti dalla normativa vigente tra cui la legge regionale 17 febbraio 2005 n. 5.
6. Fatte salve la violazione di specifiche disposizioni di legge la violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Art. 30

(Detenzione di animali nelle abitazioni)

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienicosanitari e l'osservanza della quiete del vicinato che deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità previsti dalla legge.
4. I cani che presentano aggressività non controllata così come definita nella delibera G. R. n° 647 del 14/05/2007 non devono essere tenuti in appartamento e/o spazi angusti onde evitare che gli animali diventino ulteriormente aggressivi.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 480,00** (Pagam. mis. rid. € 160,00).
6. Le violazioni delle disposizioni contenute nel **comma 4**, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 80,00 a € 480,00** (Pagam. mis. rid. € 160,00) oltre all'immediato sequestro dell'animale che verrà accompagnato dal personale addetto alla struttura pubblica.

L'autorità comunale competente ordinerà il dissequestro solo dopo aver accertato:

- a) il pagamento della relativa sanzione.
- b) il possesso di uno spazio dove custodire l'animale, appositamente recintato secondo le prescrizioni dell'ordinanza e comunque accertate dal Servizio Veterinario dell'A.U.S.L.;

Art. 31

(Diritti degli animali)

1. Il Comune di Riccione si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi nazionali e regionali vigenti (legge 20/7/2004, n. 189, Legge regionale 774/2000, n. 27), denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

Art. 32

(Divieti)

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato detenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato detenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato detenere, stabilmente, animali in terrazze o balconi, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezioni di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente e, in particolare, allo scopo di scommesse e combattimenti di animali.
8. E' vietato su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
12. Fermo restando l'applicazione di specifiche disposizioni di legge previste dall'ordinamento penale e/o amministrativo, la violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 80,00 a € 480,00** (Pagam. mis. rid. € 160,00).

Art. 33

(Pet therapy)

1. Il Comune di Riccione promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito una preparazione professionale confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione allo sportello per la tutela degli animali, presso il Canile Comunale di Riccione, che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di Attività Assistite dagli Animali (AAA) e di Terapie Assistite dagli Animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono avere un idoneo stato sanitario, idonee capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere, da parte dei detentori. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA. Al termine della carriera, a detti animali dovrà essere assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati.

8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA possono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus.

Art. 34

(Inumazione di animali)

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, il Comune di Riccione può concedere, anche ai sensi della Legge Regionale 29/7/2004, n. 19 (Art. 7 comma 3,) pubblicata sul B.U.R. n. 105 del 9/7/2004, apposite aree recintate in comodato, finalizzate a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali d'affezione.

2. L'animale deceduto potrà essere seppellito, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente, ne consenta l'esecuzione.

3. Sono esclusi da tali disposizioni gli animali con affinità zootecnica per i quali valgono le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 35

(Abbandono di animali)

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati.

2. Fatto salvo la violazione di specifiche disposizioni di legge, la violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 80,00 a € 480,00** (Pagam. mis. rid. € 160,00).

Art. 36

(Avvelenamento di animali)

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, esche o bocconi tossici o sostanze velenose che possano risultare nocive per gli animali , escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. Qualora si verificassero casi di avvelenamento il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.
3. Fatto salvo la violazione di specifiche disposizioni di legge anche di carattere penale, la violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Art. 37

(Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico)

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Riccione a condizione che: l'animale sia accompagnato dal padrone, o detentore a qualsiasi titolo, che dovrà avere cura di non creare disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri; i cani siano tenuti a guinzaglio e muniti di museruola; i gatti, e altri animali d'affezione, potranno essere tenuti solo nell'apposito trasportino, fermo restando il pagamento del biglietto o sovrattassa se dovuti.
2. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa, ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n.37, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n.376.
3. La violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Art. 38

(Divieto di offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio)

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi.
2. Fatto salvo la violazione di specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, la violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Art. 39

(Vendita ed esposizione di animali)

1. L'attività di vendita di animali è soggetta alla normativa sul commercio e alle norme sanitarie.
2. Nei negozi di cui sopra ogni animale dovrà avere uno spazio riservato idoneo alla mole , età, carattere e razza inoltre allo stesso dovranno essere garantite condizioni di custodia rispettose delle esigenze etologiche delle singole specie (es. rispetto dei periodi di veglia e riposo, utilizzo di arredi che consentano la ricostruzione dell'habitat naturale ecc.).
3. Le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate e correttamente smaltite.
4. E' vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi.
- 5 Durante la chiusura infra settimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua, la giusta illuminazione ed ogni intervento necessario alla salute ed al benessere degli animali..
6. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina.
7. Fatte salve le disposizioni di legge, in occasione di fiere e sagre la vendita e l'esposizione di animali dovrà avvenire in modo tale da garantire comunque agli stessi, a seconda delle singole specie:
 - gabbie e contenitori adeguate alla mole e al numero degli animali ospitati;
 - cibo e abbeveratoio con acqua pulita.
8. Relativamente a cani, gatti e furetti è obbligatoria, da parte dell'esercente, la tenuta di un registro relativo agli animali acquistati, ospitati e ceduti, quotidianamente aggiornato ed a disposizione delle competenti autorità.
9. Fatte salve la violazione di specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, la violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Art. 40

(Scelte alimentari)

1. È vietato su tutto il territorio comunale l'utilizzo e la commercializzazione di cani e gatti o parte di essi per l'alimentazione umana;
2. Fatte salve la violazione di specifiche disposizioni di legge la violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Sezione II

CANI

Art. 41

(Detenzione di cani)

1. Chi detiene un cane dovrà tendenzialmente provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I recinti ove vengono custoditi i cani debbono essere di dimensioni tali da garantire il benessere e la possibilità di moto dei medesimi. Devono essere realizzati in condizioni igieniche rispettose per

gli animali e ubicati in luoghi che non presuppongano situazioni di totale isolamento ambientale. Sono fatte salve le condizioni e/o caratteristiche particolari dei singoli cani da valutarsi di volta in volta.

4. E' vietato abbandonare cani sul territorio comunale;

5. E' vietato lasciare incustoditi o, comunque liberi di circolare senza alcun vincolo in aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico, specie se affollati.

6. Chiunque viola le disposizioni del *comma 5* del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00** (*Pagam. mis. rid. € 50,00*)

7. Fatte salve le eventuali violazioni previste da specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le altre disposizioni del *presente articolo* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Art. 42

(Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche)

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini, i parchi e i cimiteri ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia. I proprietari e i detentori dei cani adotteranno tutti gli accorgimenti necessari affinché sia preservata l'incolumità delle persone, degli animali delle cose. I cani di grossa taglia o di indole mordace devono essere muniti anche di museruola.

2. Il Comune può individuare, nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, spazi recintati destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature mediante appositi cartelli e delimitazioni.

3. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio.

4. Per ragioni di tutela della pubblica incolumità i cani che presentano aggressività non controllata e le razze particolarmente aggressive non possono essere accompagnati per la passeggiata in parchi, giardini, strade, piazze, fiere cittadine e comunque in luoghi particolarmente affollati anche se muniti di museruola o al guinzaglio.

5. La violazione del *comma 1* del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

6. Fatte salve le eventuali violazioni di specifiche disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni contenute nel *comma 4*, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*) oltre all'immediato sequestro dell'animale che verrà accompagnato dal personale addetto alla struttura pubblica. L'autorità comunale competente ordinerà il dissequestro solo dopo aver accertato:

a) il pagamento della relativa sanzione.

b) il possesso di uno spazio dove custodire l'animale, appositamente recintato secondo le prescrizioni dell'ordinanza e comunque accertate dal Servizio Veterinario dell'A.U.S.L.

Art. 43

(Accesso in spiaggia)

L'accesso ai cani in spiaggia è regolamentato da apposita Ordinanza Balneare del competente Ufficio del Demanio Marittimo del Comune di Riccione.

Art. 44

(Accesso negli esercizi pubblici)

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici (Bar, Ristoranti) purché condotti al guinzaglio e muniti di museruola, sorvegliati affinché non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
2. E' fatta salva la possibilità per i titolari dei singoli esercizi di vietare l'accesso ai cani, gatti e altri animali. In tal caso, dovranno collocare, all'ingresso apposito avviso.
3. Al privo della vista è riconosciuto il diritto di accedere in tutti gli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida, ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n. 37, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 376.
4. La violazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Art. 45

(Obbligo di raccolta degli escrementi)

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, marciapiedi, strade, parchi pubblici, compresa l'area di sgambamento, giardini, arredi urbani, aiuole, e più in generale su ogni altra superficie adibita a pubblico passaggio in modo da preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo stesso.
2. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche, di involucri o sacchetti impermeabili o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.
3. Gli obblighi di cui ai punti 1 e 2 non opera per le seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti e persone con gravi difficoltà motorie.
4. La violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 25,00 a € 150,00** (*Pagam. mis. rid. € 50,00*).

Art.46

(Ritrovamento di cani smarriti sul territorio comunale)

1. Nel caso in cui un privato cittadino rinvenga, perché smarrito, un cane è tenuto a darne avviso all'Ufficio Diritti degli Animali indicando le modalità ed il luogo di ritrovamento.
2. Fatte salve la violazione di specifiche disposizioni di legge, la violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 25,00 a € 150,00** (*Pagam. mis. rid. € 50,00*).

Art. 47

(Cattura, custodia e restituzione dei cani vaganti)

1. Sono soggetti a cattura tramite unità operativa del servizio Controllo Popolazione Canina operativo presso il Canile comunale:
i cani randagi; i cani vaganti sul territorio comunale qualora il proprietario non sia nelle immediate vicinanze.
2. Durante le operazioni di cattura potrà essere richiesta la presenza di personale della Polizia Municipale.
3. Le operazioni di cattura dovranno avvenire nel rispetto dell'animale, evitando inutili sofferenze e utilizzando idonei strumenti e/o tecniche.
4. Le femmine in allattamento non possono, in nessun caso, essere separate dalla prole.
5. Gli animali catturati saranno ricoverati presso il canile comunale e sottoposti, da parte del medico veterinario, a controllo sanitario e verifica della presenza del tatuaggio o del microchip identificativo.
6. Qualora, per la presenza del tatuaggio o microchip, sia possibile risalire al proprietario gli incaricati del Servizio Controllo Popolazione Canina contatteranno l'interessato il prima possibile indicando le modalità di ritiro dell'animale.
7. Qualora il cane non risultasse tatuato o iscritto all'anagrafe canina, il Servizio Controllo Popolazione Canina provvederà, d'ufficio, all'identificazione dell'animale mediante l'apposizione del microchip e all'iscrizione, anche nei casi in cui l'animale sarà restituito . Nel caso in cui il soggetto risulti randagio, sarà iscritto all'anagrafe canina come di proprietà del Comune.
8. Salvo nel caso di richiesta di ritiro da parte del proprietario, l'animale dovrà rimanere per 60 giorni presso il canile comunale.
9. Dopo tale periodo, laddove non pervengano richieste di adozione l'animale rimarrà affidato alla struttura del canile comunale.
10. L'ufficio Diritti degli Animali, presso il Canile Comunale, in collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio che ne facciano richiesta, si attiverà al fine di incentivare e accelerare le procedure di affidamento dei cani custoditi.
11. E' possibile l'affidamento dei cani ricoverati presso il canile comunale, anche prima dei 60 giorni previsti per il ritiro dal legittimo proprietario. In tale caso l'affidatario si impegna a restituire l'animale alla struttura di provenienza qualora nei 60 giorni successivi al suo ritrovamento venisse identificato il legittimo proprietario.
12. All'atto dell'affidamento è necessario il nulla osta sanitario del medico veterinario.
13. Fatte salve la violazione di specifiche disposizioni di legge, la violazione del comma 4 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Art. 48

(Affidamento dei cani alla struttura pubblica)

1. Il proprietario a qualsiasi titolo di un cane, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a mantenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco, l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura comunale.
2. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati gli eventuali documenti probatori.
3. Il Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento, sentito il parere dell'Ufficio Diritti degli Animali, si pronuncia sulla domanda, stabilendo a seconda dei casi eventuali rimborsi delle spese di custodia dell'animale. In caso di silenzio, la domanda si intende accolta.

Art. 49

(*Canile comunale*)

1. Presso il canile comunale vengono ospitati i cani rinvenuti sul territorio comunale o affidati dai proprietari.
2. I cani non possono essere ceduti per la sperimentazione.
3. Il Servizio veterinario dell' A.U.S.L. svolge sulla struttura funzioni di supervisione e vigilanza, in particolare :
 - a) controlli degli animali ricoverati presso il canile comunale;
 - b) attività svolta dalla struttura pubblica;
4. L'ufficio diritti degli animali provvede all'adempimento delle funzioni previste dal presente regolamento nonché dalla Legge 281 del 14/8/1991 e Legge Regionale 7/4/2000, n. 27.

Sezione III

GATTI

Art. 50

(*Gatti che vivono in libertà*)

1. E' vietato a chiunque **catturare e tantomeno** maltrattare i gatti che vivono in libertà.
2. Fatte salve le eventuali violazioni previste da specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del *presente articolo* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Art. 51

(Controllo delle nascite nelle colonie feline del territorio comunale)

1. L'Ufficio Diritti degli Animali, istituito presso il Canile Comunale, in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, cura il censimento delle colonie di gatti liberi, ne attiva la cattura ai fini della sterilizzazione e dell'eventuale cura da parte del medico veterinario e ne segue la degenza nonché, la corretta reimmissione nelle colonie di origine.

Art. 52

(Cura delle colonie feline)

1. I cittadini che si adoperano per la cura e il sostentamento di colonie di gatti liberi devono avere libero accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale

2. I cittadini di cui al punto precedente sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dopo ogni pasto.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Sezione IV

VOLATILI

Art. 53

(Detenzione di volatili)

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. E' fatto divieto di mettere uccelli in voliere di grandezza tale di impedire il volo e/o l'apertura di entrambe le ali contemporaneamente.

3. E' obbligatorio posizionare sulle gabbie, mantenute all'aperto, una tettoia che le copra completamente fatte salve le voliere di grandi dimensioni che dovranno essere coperte almeno per il 50% della dimensione.

4. E' fatto divieto:

di lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

di strappare, tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti, per iscritto, la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri; di amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o di forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da

conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale in casi di cessione ad altri; di mantenere volatili legati al trespolo.

5. Fatte salve le eventuali violazioni di specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Art. 54

(Tutela dei volatili)

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone.
2. Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (**dal 15 febbraio al 15 settembre**) in base ad autorizzazioni comunali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
3. Fatte salve le eventuali violazioni di specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Sezione V

ANIMALI ACQUATICI

Art. 55

(Detenzione di specie animali acquatiche)

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 56

(Dimensioni e caratteristiche degli acquari)

Gli acquari devono possedere le caratteristiche stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2006 in particolare:

1. Devono avere un volume d'acqua adatto alla necessità di movimento di ogni singola specie in relazione alla sua dimensione e morfologia e inoltre devono essere dotati di impianti che assicurino la qualità dell'acqua e il benessere dei pesci come filtri, aeratori, illuminatori, riscaldatori (per pesci tropicali) e un opportuno arredo, anche vegetale, che assicuri nascondigli e zone di riposo.
2. Per garantire una sufficiente superficie di scambio gassoso, l'altezza dell'acquario non dovrebbe mai superare la sua larghezza aumentata del 50%.

Densità di popolazione:

3. Per ogni cm. di lunghezza (dalla bocca fino al termine della pinna caudale) delle specie di pesci che da adulti non raggiungono i 5 cm. si deve calcolare almeno 1 litro d'acqua / cm.;
4. Per ogni cm di lunghezza della specie di pesci che da adulti superano i 5 cm si devono calcolare almeno 2 litri d'acqua / cm;
5. In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.

Nei negozi e nel commercio all'ingrosso la densità dei pesci e le dimensioni delle vasche possono variare in funzione della adeguatezza degli impianti di depurazione, filtraggio e ossigenazione dell'acqua.

Limitatamente al periodo dell'esposizione durante le manifestazioni è consentito l'utilizzo di vasche di dimensioni inferiori ma tali da consentire in ogni caso movimenti agevoli degli animali e comunque autorizzati dai Servizi Veterinari territorialmente competenti.

6. Fatte salve le eventuali violazioni di specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 480,00** (Pagam. mis. rid. € 160,00).

7.

Sezione VI

CAVALLI

Art. 57

(Principi distintivi)

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche e all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, o del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione, così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, di norma non deve essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

3. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

4. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, soprattutto se anziani o malati.

5. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno e hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. È vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00. È fatto, altresì, divieto trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata.

6. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori di cavalli, muli o asini di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico in modo da preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo stesso. La violazione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa **da € 25,00 a € 150,00** (Pagam. mis. rid. € 50,00).

7. Fatte salve le eventuali violazioni di specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 480,00** (Pagam. mis. rid. € 160,00).

Sezione VII

FAUNA SELVATICA

Art. 58

(Tutela della piccola fauna)

Alla piccola fauna si applicano le disposizioni contenute nella L. R. N. 15 del 31/07/2006 ed eventuali modifiche o integrazioni.

Sezione VIII

Art. 59

(Stalle e allevamenti di animali da cortile)

1. All'interno del territorio comunale perimetrato come centro abitato è vietato tenere stalle e/o allevamenti di bovini, equini, ovini, caprini, suini, pollame, conigli, piccioni e altri animali da cortile salvo i casi autorizzati dalle competenti autorità comunali e veterinarie.
2. Fatte salve le eventuali violazioni di specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 80,00 a € 480,00 (Pagam. mis. rid. € 160,00).*

TITOLO SESTO

NORME PARTICOLARI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI E DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI DI SOVRAFFOLLAMENTO DEI LOCALI

Sezione I

Art. 60

(Amministrazione degli stabili)

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 25,00 a € 150,00 (Pagam. mis. rid. € 50,00).*

Sezione II

DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI DI SOVRAFFOLLAMENTO

Art. 61

(Campo di applicazione)

1. Norme per il contrasto del sovraffollamento ad uso abitativo dei locali destinati ad abitazione nonché quello dell'occupazione di altri locali ad uso abitativo.

Art. 62

(Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione)

1. E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.
2. Fermo restando l'applicazione delle norme di legge in materia di ricongiungimento familiare ed idoneità igienico sanitarie dei locali destinati ad abitazione, ai fini del presente articolo si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale di un numero di persone maggiore, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dagli articoli 2 e 3 del Decreto Ministero della Sanità del 05.07.1975.
3. La presenza di minori di anni 18 appartenenti allo stesso nucleo familiare può non essere considerata ai fini del presente regolamento.
4. Qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto ad abitare nell'alloggio e le peculiarità degli immobili medesimi non consentano una valida soluzione del problema abitativo, sarà valutata la deroga agli standard abitativi di cui al presente articolo.
5. L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione diffida, per iscritto, i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone eccedenti nel termine di gg.3 (tre), la diffida viene inviata anche al proprietario dell'immobile.
6. In caso di inottemperanza alla diffida, l'organo di Polizia trasmetterà immediatamente al Dirigente competente gli esiti del sopralluogo per l'emissione dell'ordinanza di sgombero dell'immobile dalle persone in eccedenza che vi alloggiano
7. Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sul medesimo se imputabile a titolo di dolo o colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al comma 5 non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto di sua possibilità.
8. Fatte salve le eventuali violazioni di specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00** (*Pagam. mis. rid. € 50,00*) per ogni persona in eccedenza rispetto ai parametri indicati nel D.M. 05.07.1975.

Art. 63

(Occupazione ad uso abitativo di altri locali)

1. E' vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi o alloggiarvi anche temporaneamente dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, garages ecc.) e dei locali aventi altra destinazione d'uso (magazzini, depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc.).
2. L'organo di Polizia che ha proceduto all'accertamento dei locali di cui al punto precedente, procederà secondo quanto prescritto dall'articolo 62 commi 5, 6 e 7.
3. Gli esiti dei sopralluoghi ed i relativi accertamenti vengono trasmessi anche al Settore Edilizia Privata per i provvedimenti di propria competenza.
4. Fatte salve le eventuali violazioni di specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma **da € 25,00 a € 150,00** (*Pagam. mis. rid. € 50,00*) per ogni persona trovata ad alloggiare nei locali di cui al comma 1.

TITOLI SETTIMO **LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI**

Art. 64

(Disposizioni generali)

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come ricomposizione in maniera civile e bonaria dei conflitti relativamente a problematiche di convivenza civile ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale appartenente alla Polizia Municipale.
2. La ricomposizione dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile.
3. La ricomposizione dei conflitti può essere proposta ed attuata dal personale della Polizia Municipale che può avvalersi anche della collaborazione di esperti in mediazione nel caso in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze.
4. La ricomposizione dei conflitti può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo e solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.
5. Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.
6. Gli accordi/patti possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele di cui al comma 4;
7. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma 5, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 480,00** (*Pagam. mis. rid. € 160,00*).

Art. 65

(Accordi con Associazioni e titolari di attività)

1. L'Amministrazione Comunale ferme restando le valutazioni di ordine generale, può sottoscrivere accordi e/o patti ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, anche alla presenza delle associazioni di categoria, nell'ambito di applicazione del presente regolamento di Polizia urbana con i titolari delle attività del territorio che prevedono l'assunzione di precisi impegni quali ad esempio:

- a) adottare misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale intese come spazio pubblico interessato dall'attività con riferimento al comportamento degli avventori che possa determinare un disturbo alla residenza e/o altre attività, e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività di impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;
- b) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcool e al contempo svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;
- c) far effettuare, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a carico dei gestori, dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe;
- d) Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.
- e) Gli accordi / patti possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele di cui all'art. 64 comma 4
- f) Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da € 80,00 a € 480,00 (Pagam. mis. rid. € 160,00).*

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66

(Incompatibilità ed abrogazione di norme)

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Riccione n. 5 del 15.02 1954 e succ. modifiche ed integrazioni, viene abrogato il regolamento del c.c. n. 52 del 27.06.2007 riguardante il mantenimento, protezione e la tutela degli animali , viene abrogato l'art 12 del regolamento n. 24 del 23.02.2006 riguardante le attività accessorie nei pubblici esercizi, viene abrogato il regolamento comunale n. 25 del 25.06.2015 riguardante la disciplina sul sovraffollamento dei locali ad uso abitativo, vengono inoltre abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.